

BOZZE DI STAMPA

25 febbraio 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

RUSSO, VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Conseguentemnte, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», *e le parole:* «Ministro dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/103

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma 1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000 [già 1.1000 (testo 2) come subemendato]

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;*

3) *al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;*

4) *al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;»;*

sostituire le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» *con le seguenti:* «attuazione delle norme europee e internazionali»; *sostituire le parole:* «comunitario ed» *con le seguenti:* «europeo e» *e dopo le parole:* «programmi operativi» *aggiungere la seguente:* «nazionali»;

5) *al comma 2, sostituire le parole:* «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «sono assegnate» *inserire le seguenti:* «le strutture,» *e dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla

ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*
«Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

6) *sopprimere il comma 7;*

6-bis) *sopprimere il comma 8;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti:* «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere genera-

le o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) *all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) *allegare al decreto-legge la seguente tabella:*

«Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

| | Dirigenti di prima fascia | Dirigenti di seconda fascia | III area funzionale | II area funzionale | I area funzionale |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Ministero dell'istruzione | 25 | 381 | 2.307 | 2.909 | 322 |

| | | | | | |
|---|----|-----|-------|-------|-----|
| <i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i> | 1 | 6 | 130 | | |
| <i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i> | | 190 | | | |
| Ministero dell'università e della ricerca | 6 | 35 | 195 | 244 | 28 |
| <i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i> | 1 | 3 | 60 | | |
| Totale | 31 | 416 | 2.502 | 3.153 | 350 |

1.100

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

Art. 2

2.1

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»*

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per*

la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

2.2

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.3

GRANATO, MONTEVECCHI, VANIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51 *(Ordinamento)*

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti."

2.5

SBROLLINI, PARENTE, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

2.6 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

SBROLLINI, FARAONE

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) *al comma 2, sostituire la parola:* «462.000» *con la seguente:* «693.000»

2.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo

massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.9 (già emendamento 2.9)

SBROLLINI, FARAONE

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito

della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo:

ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.100

MONTEVECCHI

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

SBROLLINI, FARAONE

Ritirato e trasformato nell'OdG G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

SBROLLINI, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

3.0.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-*bis*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

VERDUCCI

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e-*ter*), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente: "3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-*ter*), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei rela-

tivi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma 1-*bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*".».

3.0.300 (testo 3)/100

GIRO

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;*

- *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

3.0.300 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

Art. 4

4.1

MOLES, GALLONE, MODENA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

Art. 5

5.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Sopprimere l'articolo.

5.100

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
